



**IL TRIBUNALE  
DI  
NAPOLI NORD**  
-III Sezione Civile-

Il giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano,

letto il ricorso introduttivo del processo n. 21/2019 presentato da VALLEFUOCO TERESA, nata a Qualiano (NA) il 1/3/1965, CF. VLLTRS65C41H101C, residente in Qualiano (NA) alla via U. Foscolo 33, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Elio Errichiello, nel cui studio in Napoli, via Miano a Capodimonte 57;

**RICORRENTE**

letto l'atto di opposizione proposto da L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (CF 80078750587), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura per Notar Paolo Castellini del 16 febbraio 2012 repertorio n. 77883/19526, dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F.DRNNCL72M19F839Y);

**OPPONENTE**

Ha pronunciato il presente

**DECRETO**

**1. Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.**

**1.1. Qualità di consumatore della ricorrente.**

La ricorrente ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore e, in subordine, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di esprimere il voto rispetto alla sua proposta di accordo, nell'eventualità in cui il giudice riconoscesse allo stesso la qualità di professionista.

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali o professionali.

**1.2. Situazione di sovraindebitamento.**

Il legislatore definisce espressamente il concetto di "sovraindebitamento" definendolo come "*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*".

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell'art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di "*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla "*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*", impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.



Con riferimento al presente processo, sulla base della relazione dell'O.C.C., deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura, del ricorrente, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

Le origini della situazione di sovraindebitamento della ricorrente sono ricollegabili, come evidenziato dall'OCC, allo stato di disoccupazione per un lungo periodo di tempo, fino al 2019, del coniuge il quale non ha potuto dare un contributo economico sia per sostenere gli oneri derivanti dal contratto di mutuo, stipulato in precedenza per l'acquisto della casa adibita a residenza familiare, e dai contratti di finanziamento stipulati con la Eurocqs

### **1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.**

Con riferimento alla prescrizione dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi risulta che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

### **1.4.Giudizio di meritevolezza**

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co. 3 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La legge, con l'art. 12 *bis* co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Quindi, il legislatore riconosce al giudice il potere di controllo sull'autonomia negoziale del consumatore verificando se:

- abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'analisi della disposizione e, in particolare, del contenuto del potere di verifica del giudice deve essere svolta tramite l'esame dell'art. 9 co. 3 bis L. 3/12 secondo cui la relazione dell'OCC deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Quindi il legislatore ha indicato

1)come elementi dell'istruttoria in base ai quali il giudice il potere di controllo sull'autonomia privata:  
-le cause dell'indebitamento. La disposizione di cui all'art. 9 co. 3 bis, quindi, sottopone alla valutazione del giudice l'esame degli interessi, di natura personale patrimoniale ovvero voluttuari, che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento;

-la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. Con la locuzione diligenza il legislatore ha fatto riferimento a regole di cautela parametriche alle condizioni soggettive e oggettive del consumatore;

-le ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

2)l'oggetto della valutazione del giudice

-la ragionevolezza nell'esercizio dell'autonomia privata. Il giudizio sulla ragionevolezza che implica la verifica se il consumatore nella stipula dei contratti di finanziamento abbia: agito per realizzare interessi di natura personale, interessi patrimoniali strumentali a realizzare esigenze personali ovvero per realizzare interessi voluttuari; programmato le modalità di pagamento della propria debitoria valutando



le risorse economiche e finanziarie disponibili, l'individuazione di quelle necessarie per le esigenze personali e familiari comparandole con il complessivo interesse dei creditori;

-se ha determinato colposamente il sovraindebitamento. Il legislatore prescrive

-la colpa. Il concetto di colpa deve essere valutato in

--senso soggettivo quale dolo, quindi previsione e volontà di determinare la situazione di sovraindebitamento; quale colpa, come prevedibilità, tenuto conto delle condizioni soggettive e oggettive del consumatore, della situazione di sovraindebitamento;

--senso oggettivo. La colpa in senso oggettivo deve essere intesa quale violazione delle regole cautelari nella "gestione" della propria situazione debitoria;

-il nesso causale tra la condotta del consumatore e il sovraindebitamento. In particolare, il legislatore utilizza la locuzione "determinato" per indicare una relazione eziologica tra la condotta del consumatore e la situazione di sovraindebitamento. Secondo il legislatore la situazione di sovraindebitamento può essere stato determinato anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il concetto di proporzionalità deve essere inteso come sostenibilità, in un dato periodo, della situazione debitoria con le proprie fonti di reddito.

Il giudizio che il Tribunale deve svolgere è diretto, quindi, all'esame del complessivo svolgimento dell'autonomia negoziale da parte del consumatore tramite valutazione di

-elementi soggettivi afferenti la sfera psichica del consumatore(dolo, prevedibilità);

-elementi oggettivi quali

--gli interessi perseguiti con la stipula dei nuovi contratti di finanziamento;

--il rispetto regole cautelari nell'assunzione di nuove obbligazioni;

--l'esistenza di un nesso eziologico determinante in relazione al sovraindebitamento;

-le ragioni alla base dell'inadempimento di pregressi debiti e la relativa fondatezza.

Il giudizio di meritevolezza deve essere concluso positivamente nel caso in cui si riscontri la prevalenza, nella valutazione comparativa, di uno dei seguenti elementi

--il rispetto di regole cautelari;

--se il comportamento del consumatore ha semplicemente concorso e, quindi, non è stato determinante, alla realizzazione della situazione del sovraindebitamento;

--la natura degli interessi perseguiti tramite il ricorso ai contratti di finanziamento e al conseguente sovraindebitamento. In particolare, se il consumatore ha stipulato i contratti di finanziamento per realizzare interessi personali, ovvero interessi patrimoniali strumentali alla realizzazione di interessi personali (es. acquisto di un'auto per svolgere la propria attività lavorativa etc.);

L'orientamento del Tribunale deve essere confermato, utilizzando lo strumento della metodologia giuridica, elaborato dalla dottrina tedesca ed austriaca, denominato "*Vorwirkung von Gesetzen*".

Con tale locuzione si fa riferimento al fenomeno di quegli effetti cc.dd. "anticipati o prodromici", che, in relazione ad una "fattispecie a formazione progressiva", si collegano ad una "fase preliminare" della fattispecie stessa precorrendo gli effetti finali.

Lo strumento della "*Vorwirkung*" consente al giudice di colmare lacune di legge ovvero interpretare disposizioni di legge esistenti mediante il richiamo a riforme legislative non ancora in vigore, ed in questo contesto si discorre di interpretazione anticipatoria della legge o di chiusura di lacune attraverso l'applicazione anticipata della legge.

È stato sottolineato in dottrina che "*la figura della "Vorwirkung" verrebbe ad atteggiarsi, secondo la sua più matura elaborazione teorica, come lo strumento metodologico in virtù del quale leggi - assolutamente o relativamente insuscettibili di immediata applicazione - possono essere impiegate dal giudice per assolvere, a seconda dei casi, ad una funzione interpretativa, al fine di chiarire il senso e la portata di una norma preesistente, oppure ad una funzione integrativa, al fine di colmare lo spazio lasciato vuoto dal diritto positivo (Rechtsleerer Raum)*".

Si tratta di un metodo, tuttavia, che deve essere utilizzato coordinando necessariamente le rationes alla base della normativa esistente e quella futura, verificando che vi sia coincidenza tra i valori tutelati e perseguiti evitando che una lo strumento del *Vorwirkung* si traduca

-applicazione anticipata di norme non in vigore;

-si realizzino interessi e valori tutelati esclusivamente dalla futura normativa. :



Tanto premesso si può procedere all'esame della futura normativa dettata dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'art. 9 intitolato "Sovraindebitamento" della legge delega 155/17 prevede al comma 1: "*Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai sensi principi e criteri direttivi... f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata*".<sup>1</sup>

**La relazione illustrativa al DLgs di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede:**

**a) sotto la rubrica "La procedura di sovraindebitamento"**

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti,

---

<sup>1</sup> Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 («Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza») che, nell'intento di indurre gli Stati dell'Unione verso «una maggiore coerenza ed efficienza delle norme fallimentari nazionali» insiste in particolare sui temi di early warning e second chance. La Raccomandazione esprime principi applicabili anche ai consumatori (a mente del 15° Considerando) ed esprime l'auspicio che le legislazioni interne mirino a favorire il superamento della crisi di impresa, nella consapevolezza che l'imprenditore "onesto" ma sfortunato deve avere una seconda opportunità, mentre vanno sanzionate le condotte improntate a mala fede o frode (art. 32).



come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le presone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.

*Articolo 69 Condizioni soggettive ostative Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti”.*

Il tribunale osserva che la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovra indebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”.

Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative:

-sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;

-sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione.

Si deve ritenere, nel rispetto del Vorwirkung, che non vi sia omogeneità di finalità tra la normativa vigente e il futuro art. 69 CCII.

Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore “discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza”.

Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore solo quando questi si sia indebitato in assenza di dolo, colpa e nesso eziologico, ovvero in presenza di stato di necessità, per perseguire interessi di natura personale.

Con riferimento al presente processo il giudice rileva che dall'istruttoria risulta che la ricorrente:

-ha stipulato una pluralità di contratti di finanziamento, tra cui un contratto di mutuo necessario per l'acquisto di una casa adibita a residenza familiare;



-gli altri contratti di finanziamento sono stati stipulati, come attestato dall'OCC, per provvedere alle esigenze della propria famiglia composta dal coniuge e dal figlio, essendo l'unica persona con un reddito fisso mensile;

-la ricorrente è affetta da patologia, come risulta dagli atti, che hanno inciso sulla capacità di gestione delle proprie risorse economiche;

-ha avuto accesso al mercato creditizio tramite intermediari specializzati i quali hanno valutato positivamente la solvibilità della ricorrente;

-l'incapacità di sostenere i pagamenti è derivata anche dallo stato di disoccupazione del coniuge della Vallefucio che quindi non ha potuto dare un contributo rispetto agli oneri economici derivanti dal contratto di mutuo stipulato in precedenza per l'acquisto della casa destinata a residenza familiare.

La valutazione complessiva di tali elementi induce il giudice a svolgere un giudizio positivo di meritevolezza, con conseguente rigetto dell'opposizione dell'Inps sul punto.

La Vallefucio aveva contratto il mutuo con l'Inps per l'acquisto della sua abitazione e successivamente, sia per ragioni connesse alla propria patologia sia per ragioni collegate alla complessiva situazione familiare, non ha pagato il proprio credito verso l'Inps e ha assunto nuove obbligazioni con accesso al mercato creditizio determinato dagli altri intermediari finanziari.

### 1.5.Passività-Esposizione debitoria complessiva

La debitoria complessiva del ricorrente è stata accertata dall'OCC e sintetizzata nella propria relazione nella seguente tabella:

1. € 40.293,00 per il debito dei 2 prestiti personali n. 121688 e 121691 con Eurocqs S.P.A. Gruppo Mediolanum
2. € 239.074,91 per il debito accumulato per il contratto di mutuo con INPS (ex. I.N.P.D.A.P.).
3. € 5.974,68 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
4. A tale situazione debitoria complessiva si aggiungono le spese della procedura di sovraindebitamento, che ammontano a €11.579,55 per l'O.C.C. (compenso calcolato in base alla tabella allegato n.8 e con la debitrice) + €4.160,00, comprensivo di oneri fiscali, per l'avvocato Elio Errichiello del foro di Napoli che assiste le parti).

### 1.6.Attivo

L'OCC ha accertato il seguente attivo patrimoniale della Vallefucio

- stipendio che ammonta a circa **€ 1590,00** mensili;
- fitto di **€450,00** Vallefucio riceverà mensilmente;
- immobile su cui grava il mutuo che, sulla base della relazione del tecnico allegata agli atti, ha un valore di mercato di €200.000,00;
- Quote pari a 1/12 su ulteriori immobili e terreni come risulta da Visura Catastale e Relazione Tecnica di Stima il cui valore complessivo attestato dall'OCC è di euro 1.119,55.

### 1.7.Piano proposto dal ricorrente.

Il piano proposto dalla ricorrente prevede il pagamento della somma mensile di euro 1.000,00, da prelevare dall'attivo disponibile e dedotte le spese familiari, in favore dei creditori

### 1.8.Proposta ai creditori

La proposta formulata ai creditori è sintetizzata nel seguente schema

<b>Elenco Creditori</b>	<b>Tipologia credito</b>	<b>Importo totale da restituire</b>	<b>Importo debito residuo</b>	<b>Importo Proposto</b>	<b>Soddisfazione</b>



<b>Eurocqs S.P.A.</b>	<b>chirografario</b>	<b>€43.560,00</b>	<b>€40.293,00</b>	<b>€12.087,90</b>	<b>30%</b>
<b>INPS</b>	<b>chirografario</b>			<b>44.722,00</b>	<b>30%</b>
<b>INPS</b>	<b>Privilegiato</b>	<b>€311.608,80</b>	<b>€239.074,91</b>	<b>€90.000,00</b>	<b>38%</b>
<b>O.C.C.</b>	<b>prededucibile</b>	<b>€11.579,55</b>	<b>€11.579,55</b>	<b>€8.390,09</b>	<b>100%</b>
<b>Oneri Avv. Errichiello</b>	<b>prededucibile</b>	<b>€4.160,00</b>	<b>€4.160,00</b>	<b>€4.160,00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€370.908,35</b>	<b>€291.918,00</b>	<b>€159.359,99</b>	<b>54,6%</b>

La ricorrente ha precisato che la proposta prevede:

- il pagamento dei debiti nei confronti della società finanziaria Eurocqs S.P.A. Gruppo Mediolanum e del debito derivante dal mutuo ipotecario nei confronti dell' INPS;
- il credito prededucibile dell'O.C.C. che risulta inferiore rispetto a quello pattuito in quanto il 30% di tale compenso è stato pagato anteriormente all'eventuale omologa del piano.

La Vallefuoco ha dedotto l'esistenza di debiti per tributi erariali, contributi previdenziali, altre imposte locali e contravvenzioni al codice della strada, iscritti a ruolo e rientranti in cartelle notificate dall'Agente della riscossione dal 2011 al 2018 (oggi Agenzia Entrate – Riscossione o anche AE-R) con Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di euro **5.974,68**.

L'istante nel rispetto del combinato disposto degli artt. 16 bis DL 34/19, 3 commi 15, 18 DL 119/18 ha presentato, come da atti depositati e da relazione dell'OCC, definizione agevolata dei debiti per l'importo di euro 4.295,19 da pagare tramite 16 rate in 4 anni, per un importo medio di circa 300 euro a rata.

### **1.9.Fattibilità giuridica del piano**

Il Tribunale deve analizzare, per pervenire a un giudizio positivo sulla fattibilità del piano le seguenti questioni:

- determinazione del valore di mercato dei beni oggetto di prelazione ipotecaria;
- la possibilità della conservazione da parte della ricorrente della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile;
- l'ammissibilità del pagamento rateale al creditore ipotecario;
- sospensione della cessione del quinto dello stipendio;
- il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori;

#### **1.9.1.Determinazione del valore di mercato dei beni oggetto di titolo di prelazione ipotecaria.**

La ricorrente ha previsto con il piano il pagamento del creditore ipotecario nei limiti del valore dei beni oggetto della prelazione ipotecaria.

Il piano è conforme, con riferimento a questo punto, all'art. 7 co. 1 L. 3/12. L'art. 7 co. 1 L. 3/12 il quale dispone che con la proposta *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca possono non*



*essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”.*

Il tribunale ritiene che il legislatore con l'espressione valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione faccia riferimento al valore del bene nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale attivabili su iniziativa del creditore ipotecario e, quindi, alla procedura esecutiva individuale.

Invero, questa interpretazione valorizza la locuzione “collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione” prevista dalla disposizione in esame.

Inoltre, sarebbe illogico ritenere che con la disposizione citata, che prevede la liquidazione del bene nell'ambito di una procedura esecutiva concorsuale, il legislatore abbia fatto riferimento a parametri di determinazione del valore del bene nel libero mercato, caratterizzato dalla piena libertà delle parti di procedere alla contrattazione. Deve osservarsi che la procedura esecutiva è connotata, per la natura coattiva della liquidazione, da fattori speculativi legati alla coattività della vendita con la conseguenza che il valore di liquidazione è naturalmente inferiore a quello di mercato.

Si rileva, peraltro, che il giudizio di fattibilità del piano, con riferimento alla sua durata e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari proposta, deve essere svolto tenendo presente i risultati, sul piano del tempo e della percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari, nel caso dell'alternativa procedura di esecuzione individuale che è l'unica concretamente praticabile su iniziativa dei creditori. Conseguisce che i criteri di valutazione dei beni liquidabili devono essere i medesimi e devono essere ancorati ai valori reali del mercato esecutivo che, come in precedenza precisato, è caratterizzato da fattori speculativi.

Infine, è stato evidenziato in letteratura che il criterio di stima da applicarsi nell'ambito delle procedure di liquidazione non può tralasciare l'ambito nel quale viene a essere ceduto il bene, ossia in una prospettiva di cessione della totalità o quasi del patrimonio, dovendosi, quindi, concludere nel senso per cui *“il riferimento del legislatore al valore di mercato non vuole e non può riferirsi ad una valorizzazione che tenga conto del prezzo comunemente individuato da un indeterminato numero di liberi acquirenti e venditori quanto, piuttosto, semplicemente e coerentemente con la disciplina concorsuale, al valore di realizzo dei beni e dei diritti oggetto di prelazione”*, *“il prezzo ottenibile in una vendita di liquidazione (forced sale) di un immobile ha un rapporto casuale con il valore di mercato”*, *“è da notare che questo tipo di valutazione non è conforme alla definizione di valore di mercato, quindi gli estimatori debbono includere una stima del valore di mercato e ogni altra appropriata informazione che dimostri quanto differisce dal valore di mercato la valutazione di liquidazione”*

Il diverso criterio di stima che deve caratterizzare il lavoro del perito stimatore nell'ambito del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, basato su valori di liquidazione, ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza di merito che ha condiviso il principio per cui la scelta dei criteri di valutazione non può che essere subordinata al fine per cui la stima è formulata, pertanto, nel caso di una procedura di sovraindebitamento, ove a essere perseguita è la ricerca non del valore prudenzialmente attribuibile al cespite ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di un'ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali (cfr. decreto tribunale di Napoli 31.10.15; si veda anche tribunale di Verona 20.07.16).

Appare opportuno esaminare la normativa che disciplina la procedura di vendita forzata nella esecuzione individuale che concorre alla determinazione del prezzo del bene staggito:

-l'art. 569 c.p.c., prevede che, nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata sia fissato un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. nonché: 1) le modalità con cui deve essere prestata la cauzione; 2) se la vendita è fatta in uno o più lotti; 3) il prezzo base determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.; 4) l'offerta minima pari al 75% del prezzo base ai sensi dell'art. 571 c.p.c.; 5) il termine, non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito; 6) la vendita rateale entro un termine non superiore a 12 mesi.





-il giudice procede ai sensi dell'art. 576 c.p.c. alla vendita con incanto solo quando ritenga probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.

Si devono evidenziare i vari elementi che limitano la libera contrattazione e promuovono iniziative di tipo speculativo che sono un impedimento alla migliore liquidazione dei beni.

Lo schema procedurale dettato dagli artt. 567 e ss c.p.c. impone la liquidazione secondo la formula di rito che prevede, in caso di vendita deserta, l'applicazione di un ribasso, nelle prime battute, fino al 25% del valore a base d'asta invenduto e del 50% dopo il quarto tentativo andato deserto ai sensi dell'art. 591 2° comma c.p.c. con l'ulteriore previsione della possibilità per il giudice dell'esecuzione o per il professionista delegato, di accogliere, come visto a certe condizioni, anche offerte inferiori fino al limite del 25%.

L'aggiudicazione, trattandosi di vendita senza incanto, dovrà considerarsi sempre definitiva ex art. 584 c.p.c., non essendo possibile formulare ulteriori aumenti.

L'art. 568 c.p.c. prevede che, agli effetti dell'espropriazione, il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 569 co. 1 c.p.c., con gli inevitabili riflessi in tema di minor valore dell'immobile determinato dalla riduzione per mancata garanzia dei beni ceduti e per l'esistenza di altri eventuali elementi (occupazione da parte del debitore, spese per la regolarizzazione del bene).

In conclusione, questo giudicante ritiene attendibile la relazione di stima del coadiutore dell'Organismo di composizione della crisi che ha determinato il valore del bene in base al probabile valore di realizzo derivante dalla liquidazione in sede di esecuzione giudiziale.

Il riferimento normativo attualmente esistente in relazione al concetto di valore dell'immobile nel mercato esecutivo è contenuto nella Direttiva europea n. 1000/12/CE del 20 marzo 2000, in G.U.C.E. 26 maggio 2000 n. L. 126 nella parte in cui stabilisce che "per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali di mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente".

È stato evidenziato che la Direttiva in commento focalizza l'attenzione sul valore del credito ipotecario (Mortgage Lending Value-MLV) e non sul valore di mercato (Market Value-MV). L'approccio è diverso: il MLV guarda al futuro laddove il MV resta ancorato alla data di valutazione del cespite cauzionale.

Nel presente procedimento il tribunale condivide la relazione dell'OCC il quale ha determinato il più probabile prezzo di aggiudicazione dell'immobile ipotecato, nell'ambito della procedura esecutiva, in euro 63.281,25 euro avendo prudenzialmente considerare almeno 3 tentativi deserti, come da simulazioni riportate in tabella:

Tentativi	Valore Immobile	Riduzione ex art. 591 comma 2 c.p.c.	Riduzione ex art. 571 comma 2 c.p.c.
1	200.000,00		€ 150.000,00
2		€ 150.000,00	€ 112.500,00
3		€ 112.500,00	€ 84.375,00
4		€ 84.375,00	€ 63.281,25
5		€ 42.187,00	€ 31.640,60



La proposta della ricorrente prevede il seguente pagamento

<b>Elenco Creditori</b>	<b>Tipologia credito</b>	<b>Importo totale da restituire</b>	<b>Importo debito residuo</b>	<b>Importo Proposto</b>	<b>Soddisfazione</b>
<b>INPS</b>	<b>chirografario</b>			<b>44.722,00</b>	<b>30%</b>
<b>INPS</b>	<b>privilegiato</b>	<b>€311.608,80</b>	<b>€239.074,91</b>	<b>€90.000,00</b>	<b>38%</b>

Quindi, Vallefuoco ha proposto un il pagamento in privilegio del credito nella misura di euro 90.000 superiore al valore in sede esecutiva dell'immobile staggito e il pagamento nella misura del e 30% del residuo credito degradato a chirografo

#### **1.9.2.La conservazione da parte della ricorrente della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile.**

Il piano, nella parte in cui riserva alla ricorrente la titolarità del diritto di proprietà del bene immobile, è conforme all'art. 2740 c.c. e, quindi, legittimo.

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *“La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*

È opportuno rilevare preliminarmente che la norma in esame prevede implicitamente la facoltà del debitore di riservarsi la titolarità del bene oggetto della prelazione, infatti la disposizione in parola stabilisce la moratoria fino a un anno per il pagamento salvo il caso in cui sia programmata la cessione del bene, quindi, prevede solo l'eventualità della vendita del cespite sul quale insiste il titolo di prelazione.

Tale lettura è coerente con l'applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito delle procedure concorsuali.

L'art. 2740 c.c. dispone che *“1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

L'art. 8 cit. è una logica applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *“presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore”*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Peraltro, in letteratura è stato sottolineato con riferimento al concordato con continuità aziendale, con considerazioni che possono essere trasposte alla procedura di composizione della crisi, che *“Il principio di responsabilità patrimoniale dispone che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, La valutazione sul rispetto della regola posta dall'art. 2740 c.c. e soprattutto sul grado di tutela dell'interesse dei creditori che essa esprime, deve così appuntarsi non solo sui beni attuali del debitore, ma anche sui beni*



*futuri, intesi come beni sopravvenuti successivamente rispetto al sorgere dell'obbligazione e sui quali il creditore non poteva originariamente fare affidamento, comprensivi quindi anche dei beni e diritti che sopravvengono rispetto all'apertura della procedura di concordato. Se il concordato con continuità soggettiva consente di massimizzare i beni futuri, attraverso le risorse generate dalla prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, può ben darsi che la somma di parte dei beni futuri (le nuove risorse) e di parte dei beni attuali (gli eventuali beni non strumentali all'attività di impresa destinati alla liquidazione immediata) sia maggiore dell'interesse dei suoi beni attuali ivi compresa l'azienda. Laddove i ricavi rinvenuti dalla continuazione dell'attività per il periodo di piano siano destinati almeno in parte ai creditori, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori potrà quindi essere superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori. Ciò significa che quando la prosecuzione si presenti prospettivamente vantaggiosa per i creditori, anche la liquidazione di tutto il patrimonio attuale, senza continuazione dell'attività d'impresa, viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dalla prosecuzione dell'attività e ad essi destinati secondo le previsioni del piano. In altri termini la migliore tutela dell'interesse dei creditori non passa necessariamente per la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore, potendo talora essere assicurato anche dalla destinazione ad essi solo di parte dei beni attuali e di parte dei beni futuri del debitore, sono le circostanze del caso con creto a dare conto della preferibilità per i creditori dell'una o dell'altra scelta”.*

Questo giudicante rileva che nell'ambito delle procedure concorsuali l'art. 2740 c.c. ha la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

Con riferimento specifico al piano oggetto del procedimento, il tribunale osserva che esso, secondo un giudizio di tipo prognostico, consente di realizzare, preservando in capo all'istante la titolarità del bene immobile e, quindi, consentendo alla stessa di soddisfare, senza ricorrere ad altre forme di indebitamento, l'esigenza abitativa, beni patrimoniali e inoltre beni futuri di natura reddituale da destinare in parte al soddisfacimento del ceto creditorio.

Peraltro i restanti beni immobili sui quali la ricorrente è titolare di quote parziali sull'intero diritto di proprietà sono privi di un valore che consentano di ritenere conveniente l'attivazione della procedura esecutiva individuale da parte del ceto creditorio

### **1.9.3. Pagamento rateale al del credito privilegiato.**

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca”.*

La problematica che si deve analizzare è se il legislatore nel prevedere la moratoria fino a un anno del pagamento abbia prescritto la scadenza di un anno quale termine perentorio per l'esecuzione dell'intero pagamento ovvero quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento, invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per l'accesso alla procedura non una situazione di sovraindebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l'integrale soddisfazione del credito privilegiato.

Tanto premesso, il piano prevede il pagamento rateale con interessi del credito privilegiato della banca titolare del diritto di ipoteca sull'immobile è conforme all'art. 8 co. 4 L. 3/12 con conseguente rigetto dell'opposizione dell'Inps sul punto.

### **1.9.5. Inopponibilità dei contratti di cessione del credito (cd. cessione del quinto)**

Con riferimento alla questione in esame il Tribunale rileva la legittimità del piano che prevede la disponibilità in capo alla Vallefuoco dei crediti futuri, maturati successivamente al 12.12.19 data del decreto con il quale è stata aperta la presente procedura, e ceduti con la cessione del quinto dello stipendio.

Sul punto si osserva quanto segue.



Secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, la cessione del credito è opponibile ai creditori concorrenti soltanto se tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano divenuti esigibili prima del pignoramento o della declaratoria di fallimento e siano stati notificati o accettati con atto avente data certa. Infatti, sebbene il contratto di cessione debba intendersi perfezionato per effetto del solo scambio dei consensi, in ossequio al principio consensualistico, trattandosi di negozio avente ad oggetto crediti futuri esso produrrà nell'immediato solo effetti obbligatori dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad e.sistenza dei crediti ceduti, argomentando ex art. 1472 c.c. (Cass. sez. 1, 27.01.2006, n. 1759; Cass. Sez. 1, 31.08.2005, n. 17590; Cass., sez. I, 03.10.2000, n. 13075; Cass. sez. I, 29.01.1999, n. 785; Cass., sez. I, 14.11.1996, n. 9997; Cass. sez. I, 22.11.1993, n. 11516).

La conclusione del Tribunale è corroborata dall'analisi della fattispecie della "cessione del quinto" strutturato come contratto di trasferimento della titolarità di diritti di credito futuri che si presenta come contratto avente effetti obbligatori immediati ed effetti traslativi differiti che si producono con l'esistenza giuridica del credito. In conseguenza del pignoramento generale derivante dal decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012 il cedente, in ragione dell'effetto di "spossessamento" derivate proprio dal pignoramento, perde la legittimazione del diritto di credito "futuro" con la conseguenza che diventa impossibile sul piano giuridico la produzione dell'effetto traslativo differito del contratto di cessione al cessionario (trib Livorno 17 maggio 2017).

Il Tribunale rileva, inoltre, quanto segue.

L'art. 2914 co. 1 n. 2 c.c. dispone che *"Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione sebbene anteriori al pignoramento: ...2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento"*.

La disposizione in esame prevede un criterio di prevalenza tra cessione del credito e pignoramento fondato sulla verifica dell'antiorità tra notifica della cessione/accettazione della stessa da parte del debitore e pignoramento.

In caso di "cessione del quinto" che si struttura come un contratto ad effetti obbligatori immediati ed effetti reali differiti, il trasferimento del credito opera quando lo stesso viene ad esistenza.

Logico corollario è che sono inopponibili rispetto al decreto del giudice, che ha l'effetto di pignoramento generale, tutti i crediti sorti successivamente al provvedimento giudiziale.

Il Tribunale rileva, con riferimento specifico alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), dispone che *"non sono compresi nella liquidazione... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice"*.

L'esame della norma indicata, valorizza l'assunto secondo cui il debitore, nell'ambito della procedura di composizione della crisi, ha la piena titolarità del credito derivante dallo stipendio potendo disporre solo per la parte eccedente quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

E poiché il legislatore non prevede espressamente il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento esso non può essere rappresentato dalla quota di 1/5 dell'emolumento ma deve essere determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 14-ter, comma 2, e 9, comma 2,1, 3/2012.

Inoltre tale esclusione opera pure in presenza di atti di disposizione del detto credito, nel senso che, da un lato, lo stipendio dovrà essere destinato al mantenimento della famiglia del debitore anche per la parte eventualmente oggetto di disposizione, dall'altro, la parte dello stipendio eccedente le esigenze di mantenimento dovrà essere acquisita alla procedura e resa oggetto di riparto secondo le regole del concorso, quand'anche precedentemente ceduta (Trib. Pistoia 27.12.2013).

Peraltro, se si dovesse ritenere che gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore siano vincolanti, essi impedirebbero l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Quindi, dalla natura concorsuale del processo deriva la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori con la conseguenza che è incoerente dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari (Trib. Grosseto 09.05.2017);



Pertanto, il piano è fattibile ricomprendendo le somme che dalla data del decreto del giudice che ha disposto l'apertura della procedura ha determinato l'inopponibilità dell'atto di cessione rispetto a tutti i creditori.

In conclusione, la cessione del quinto dello stipendio al creditore Eurocqs Gruppo Mediolanum, deve ritenersi inefficace dalla data del 12 dicembre 2019

### **1.10. Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori**

L'ultimo profilo da esaminare con riferimento al piano del consumatore è rappresentato dai criteri in base ai quali il Tribunale debba giudicare la legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori

Questo giudicante ritiene che tale problema debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. dispone che *"1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"*.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *"presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore"*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al Tribunale di valutare comparativamente:

-la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. Si deve escludere che il giudizio di comparazione possa essere rappresentato dalla percentuale di soddisfazione nell'alternativa procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *ter* e *undecies* L. 3/12, trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano. Pertanto, il Tribunale può svolgere un giudizio di tipo comparativo che abbia come elemento di riferimento esclusivamente la procedura di esecuzione individuale;

Con riferimento al caso in esame, il tribunale ritiene condivisibile la relazione dell'OCC che ha proceduto all'attualizzazione delle somme offerte con la proposta all'Inps e ai creditori.

In particolare, l'OCC ha proceduto al calcolo del valore attuale netto dei flussi di cassa pari ad € 1.000,00, dal 30.01.2021 al 30.06.2028, per un valore complessivo di EUR 90.000,00.<sup>2</sup>

Il Valore Attuale Netto dei flussi di cassa previsti nel piano rientro per il periodo dal 30.01.2021 al 31.07.2028 (90 rate), per un valore complessivo di EUR 90.000,00, attualizzato al tasso del 2% annuo ha comportato un valore di euro 83.566,67.

Per il calcolo del Valore Attuale della somma derivante dalla liquidazione giudiziale del bene immobile staggito l'OCC ha utilizzato i seguenti parametri:

- durata della procedura: 60 mesi – data di realizzazione presunta 30.12.2023
- valore di stima dell'immobile: EUR 200.000
- valore di realizzo della liquidazione giudiziale: EUR 84.375,00
- spese per professionisti procedura di liquidazione: EUR 16.875,00

---

<sup>2</sup> L'OCC ha precisato nel suo metodo di calcolo: *"L'attualizzazione dei flussi di cassa consiste in un processo di calcolo finanziario che consente di calcolare il valore equivalente alla loro generazione alla data attuale. A parità di valore, un flusso di cassa proiettato nel futuro vale meno di un flusso di cassa generato oggi. Nel calcolare i flussi di cassa che pensiamo siano generati in futuro dobbiamo tener conto di un certo grado di rischio o incertezza che di conseguenza ne riduce il valore proporzionalmente al tempo di previsione. Il valore attuale netto (VAN) di un progetto di investimento è dato dal valore attuale dei flussi finanziari generati nel tempo, decurtato del valore che sarebbe possibile ottenere mediante investimenti alternativi aventi il medesimo grado di rischio. Nel caso specifico è stato utilizzato un tasso di attualizzazione pari al 2% annuo, tenendo conto il tasso di rendimento in investimenti "sicuri", quali i BOT, a settembre 2019 è tornato in positivo con un valore intorno all'1,07%."*



- valore netto realizzo: 67.500,00
- spese per OCC: EUR 11.579,55
- valore netto disponibile per il creditore: 55.920,45

Il Valore Attuale della somma di EUR 55.920,45, disponibile il 30.11.2024, dopo 48 mesi dal 30.11.2019, con tasso di attualizzazione pari al 2% annuo è pari ad euro 53.718,26.

Alla luce delle considerazioni svolte, risulta pertanto evidente la convenienza per il creditore del piano di rientro proposto, rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale

Inoltre se si vuole considerare l'intero importo offerto al ceto creditorio (chirografi e privilegiati), ossia la somma di **Euro 146.809,90**, per il calcolo del Valore Attuale Netto di una serie di flussi di cassa pari ad € 1.000,00, dal 30.01.2021 al 30.03.2033 (periodo ipotetico considerando un'eventuale omologa già a gennaio 2020 e la moratoria di un anno durante il quale vengono pagati i crediti preeducibili), per un valore complessivo di EUR 146.809,00.

Nel caso specifico è stato utilizzato un tasso di attualizzazione pari al 2% annuo, tenendo conto il tasso di rendimento in investimenti "sicuri", quali i BOT, a settembre 2019 è tornato in positivo con un valore intorno all'1,07%(all.33).

Il Valore Attuale Netto dei flussi di cassa previsti nel piano rientro per il periodo dal 30.01.2021 al 30.03.2033, per un valore complessivo di EUR 146.809,90, attualizzato al tasso del 2% annuo restituisce un valore di EUR 130.420,91.

Quindi seguendo l'analisi dell'OCC emerge che il piano presenta una proposta per i creditori più favorevole rispetto all'alternativa procedura di liquidazione anche sotto il profilo di tali somme attualizzate.

In conclusione, il Tribunale, rigettata ogni opposizione, ritiene di omologare il piano in ragione della maggiore convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria

**P.Q.M.**

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

**RIGETTA**

Le opposizioni

**OMOLOGA**

**il piano del consumatore presentato da Teresa Vallefucio**

**RIGETTA**

**L'opposizione proposta dall'INPS;**

**DISPONE**

- che Teresa Vallefucio effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che il dott. Domenico Mallardo vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito [www.tribunalenapolinord.it](http://www.tribunalenapolinord.it) per gg 30;

**MANDA**

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Domenico Mallardo

**Aversa, 7 dicembre 2020**

**Il Giudice  
Dott. Arminio Salvatore Rabuano**

